



# Informazione OREI e legislazione in materia di CO<sub>2</sub>

Situazione attuale (aprile 2025): L'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno ([l'ordinanza sulla riserva invernale, OREI](#)) si rivolge, tra l'altro, ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione. Tali gestori possono partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (numero 0) o a un impegno di riduzione (numero 2); in alternativa pagano la tassa sul CO<sub>2</sub> (numero 4). Inoltre, alcuni gestori di impianti di cogenerazione sono soggetti a un obbligo di investimento (numero 3).

Questo promemoria ha lo scopo di fornire ai gestori di tali impianti una panoramica su come dichiarare le emissioni di CO<sub>2</sub> in caso di prelievo dalla riserva e sulle modalità di restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>.

I processi di compensazione attraverso l'OREI non sono definiti in modo esaustivo, per cui non è possibile avanzare alcuna richiesta di risarcimento sulla base del presente promemoria.

**Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche!**

---

## Sommario

<b>1</b>	<b>Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>).....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Impianti di cogenerazione con obbligo di investimento (art. 32a e 32b legge sul CO<sub>2</sub>).....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Altri impianti .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Informazioni.....</b>	<b>4</b>

## 1 Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)

### 1.1 Centrali elettriche di riserva

Una centrale elettrica di riserva alimentata a combustibili fossili che produce elettricità e la immette in rete in caso di prelievo dalla riserva conformemente alla OREI partecipa al SSQE. Ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1<sup>er</sup> dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> non può chiedere deroghe all'obbligo di partecipare al SSQE (opt-out).

Nel monitoraggio del SSQE i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. Per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 5 legge sul CO<sub>2</sub>) ma devono essere ceduti diritti di emissione nella misura delle emissioni rilasciate.

La tassa sul CO<sub>2</sub> versata viene integralmente restituita dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Sono escluse le centrali termoelettriche a combustibili fossili secondo l'articolo 96b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, che ricevono un rimborso parziale.<sup>1</sup> Sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili le centrali elettriche di riserva che hanno iniziato a partecipare al SSQE dopo il 13 novembre 2019.

---

<sup>1</sup> I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso all'UFAM ai sensi dell'articolo 96b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>. La parte di tassa sul CO<sub>2</sub> che non viene restituita in virtù della legge sul CO<sub>2</sub> è rimborsata sulla base dell'OREI.



I costi per i diritti di emissione sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 3 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e altri costi di gestione dipendenti dall'utilizzo. Nel caso delle centrali termoelettriche a combustibili fossili, l'indennizzo per l'energia prelevata comprende anche la quota della tassa sul CO<sub>2</sub> non restituita in virtù della legislazione in materia di CO<sub>2</sub> (art. 96b ordinanza sul CO<sub>2</sub>).

## **1.2 Gruppi elettrogeni di emergenza**

Come riserva complementare possono essere utilizzati gruppi elettrogeni di emergenza che fanno parte del sito SSQE. I gruppi elettrogeni di emergenza possono essere alimentati con carburanti (diesel, benzina) o combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale).

Nel monitoraggio del SSQE i consumi energetici e le emissioni di gas serra (anche quando derivano dall'impiego di carburanti) devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. Per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 5 legge sul CO<sub>2</sub>) ma devono essere ceduti diritti di emissione nella misura delle emissioni rilasciate.

La tassa sul CO<sub>2</sub> versata sui combustibili viene restituita integralmente dall'UDSC nel quadro dell'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>. I carburanti non sono soggetti ad alcuna tassa sul CO<sub>2</sub>. Su richiesta, l'UDSC restituisce l'imposta sugli oli minerali.

I costi per i diritti di emissione sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

## **1.3 Impianti di cogenerazione**

Come riserva complementare possono essere utilizzati anche gli impianti di cogenerazione che fanno parte del sito SSQE. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

Nel monitoraggio del SSQE i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. Per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 5 legge sul CO<sub>2</sub>) ma devono essere ceduti diritti di emissione nella misura delle emissioni rilasciate.

La tassa sul CO<sub>2</sub> versata viene integralmente restituita dall'UDSC. I costi per i diritti di emissione sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

## **2 Impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>)**

### **2.1 Gruppi elettrogeni di emergenza**

Come riserva complementare possono essere utilizzati gruppi elettrogeni di emergenza che fanno parte del sito di un impegno di riduzione. Essi possono essere alimentati con carburanti (diesel, benzina) o combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale).

Se vengono utilizzati combustibili, nel monitoraggio i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva. I carburanti non rientrano nell'impegno di riduzione.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione (art. 72f ordinanza sul CO<sub>2</sub>).

Le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso gruppi elettrogeni di emergenza devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI). Gli attestati sono consegnati

dal gestore o, nel caso di impianti aggregati (in pooling) dall'aggregatore dei gruppi eletrogeni di emergenza.

La tassa sul CO<sub>2</sub> versata sui combustibili viene restituita integralmente dall'UDSC nel quadro dell'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>. I carburanti non sono soggetti ad alcuna tassa sul CO<sub>2</sub>. Su richiesta, l'UDSC restituisce l'imposta sugli oli minerali

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

## 2.2 Impianti di cogenerazione

Come riserva complementare possono essere utilizzati anche impianti di cogenerazione. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

Nel monitoraggio i consumi energetici e le emissioni di gas serra devono essere indicati integralmente, anche se sono motivati dal prelievo dalla riserva.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione (art. 72f ordinanza sul CO<sub>2</sub>).

Le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso gli impianti di cogenerazione devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI). Gli attestati sono consegnati dal gestore o, nel caso di impianti aggregati (in pooling), dall'aggregatore dei gruppi eletrogeni di emergenza.

La tassa sul CO<sub>2</sub> versata viene integralmente restituita dall'UDSC. I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

## 3 Impianti di cogenerazione con obbligo di investimento (art. 32a e 32b legge sul CO<sub>2</sub>)

Come riserva complementare possono essere utilizzati anche impianti di cogenerazione. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

Nel monitoraggio devono essere indicati in modo completo, in allegato alla domanda di rimborso, i consumi energetici e le emissioni di gas serra.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso impianti di cogenerazione devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI). Gli attestati sono consegnati dal gestore o, nel caso di impianti aggregati (in pooling), dall'aggregatore dei gruppi eletrogeni di emergenza.

I gestori di impianti di cogenerazione con obbligo di investimento presentano la domanda di rimborso all'UFAM ai sensi degli articoli 98a e 98b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici, gli ulteriori mezzi d'esercizio e la tassa sul CO<sub>2</sub> non rimborsata in virtù della legislazione in materia di CO<sub>2</sub>.

## 4 Altri impianti

Questa sezione si applica agli impianti che non sono inclusi nel SSQE, non fanno parte di un impegno di riduzione e non sono gestiti come impianti di cogenerazione con obbligo di investimento.

### 4.1 Gruppi elettrogeni di emergenza

Come riserva complementare possono essere utilizzati gruppi elettrogeni di emergenza. Essi possono essere alimentati con carburanti (diesel, benzina) o combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale).

Le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso i gruppi elettrogeni di emergenza devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI). Gli attestati sono consegnati dal gestore o, nel caso di impianti aggregati (in pooling) dall'aggregatore dei gruppi elettrogeni di emergenza.

La tassa sul CO<sub>2</sub> versata viene integralmente restituita dall'UDSC. I carburanti non sono soggetti ad alcuna tassa sul CO<sub>2</sub>. Su richiesta, l'UDSC restituisce l'imposta sugli oli minerali.

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

### 4.2 Impianti di cogenerazione

Come riserva complementare possono essere utilizzati anche impianti di cogenerazione. Per il funzionamento di tali impianti devono essere utilizzati esclusivamente combustibili (olio da riscaldamento extra-leggero, gas naturale - cfr. art. 2 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>). Essi sono assoggettati alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva complementare attraverso impianti di cogenerazione devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali (art. 7 cpv. 4 OREI). Gli attestati sono consegnati dal gestore o, nel caso di impianti aggregati (in pooling), dall'aggregatore dei gruppi elettrogeni di emergenza.

I costi per gli attestati nazionali e internazionali sono compensati sulla base dell'articolo 20 capoverso 5 OREI come parte dell'indennizzo per l'energia prelevata, così come i costi per la tassa sul CO<sub>2</sub>, i vettori energetici e ulteriori mezzi d'esercizio.

## 5 Informazioni

### Scambio di quote di emissioni:

Ufficio federale dell'ambiente, Sezione Tassa sul CO<sub>2</sub> e scambio di emissioni  
[emissions-trading@bafu.admin.ch](mailto:emissions-trading@bafu.admin.ch)

### Impegno di riduzione:

Ufficio federale dell'ambiente, Sezione Tassa sul CO<sub>2</sub> e scambio di emissioni  
[co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch](mailto:co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch)

### Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> e dell'imposta sugli oli minerali:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, [var@bazg.admin.ch](mailto:var@bazg.admin.ch)